#### **PRESENTAZIONE**

Esce il terzo volume della "non-collana" di studi sulla criminalità organizzata, emerso dal lavoro di un gruppo di ricerca costituitosi nell'ambito del Corso di diritto processuale I presso il Polo didattico imperiese.

Preceduto l'anno scorso dalla pubblicazione dello studio di Jean Paul Pierini su "La corruzione passiva del pubblico ufficiale straniero" e del collettaneo "Il contrasto alla criminalità organizzata", il volume odierno riprende l'approccio glocal alla tematica in questione. Partendo da un approfondimento dei riflessi sulla competenza territoriale delle "locali" della "mafia silente", emersi in alcuni recenti processi celebrati nell'estremo ponente ligure, l'analisi si estende al tema "classico" della testimonianza anonima – senza trascurare le recenti implicazioni del whistleblowing in materia – nella sua dimensione domestica, europea ed internazionale, nonché ad alcuni profili che potrebbero riguardare la criminalità organizzata "ristretta", ove l'improbabile riforma penitenziaria venisse varata. Un ulteriore contributo si prefigge di verificare se concetti e meccanismi relativi alle forme di partecipazione nel reato, sviluppatisi nell'ambito del diritto penale propriamente internazionale, possano contribuire a definire specifiche problematiche poste dalla criminalità organizzata ed eventualmente "completare" le previsioni contenute nella Convenzione di Palermo del 2000.

Altri due contributi sono dedicati alla strumentazione comparata, in particolare a quella d'oltreoceano. Sotto questo profilo, ad un'indagine sulla storia e sull'incidenza attuale del poliedrico istituto della confisca *made in U.S.A.*, fa séguito – novità assoluta nello scenario della dottrina italiana – un approfondimento critico sulla tematica del *Lawfare* e sulle sue implicazioni, ancora in gran parte inesplorate, nel contrasto alla criminalità organizzata, anche di stampo terroristico.

IL CURATORE

Imperia, dicembre 2017

## **ELENCO AUTORI**

LUCA BARONTINI, dottorando di ricerca – Università degli Studi di Genova

VITTORIO FANCHIOTTI, professore ordinario di diritto processuale penale – Università degli Studi di Genova

MICHELA MIRAGLIA, ricercatore di diritto processuale penale – Università degli Studi di Genova

JEAN PAUL PIERINI, Ufficiale superiore della Marina Militare

FRANCESCA VASSALLO, dottoranda di ricerca – Università degli Studi di Genova

#### CAPITOLO I

## LA COMPETENZA TERRITORIALE IN MATERIA DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO

di Francesca Vassallo

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Competenza per territorio e reati associativi. – 3. L'unità dell'organizzazione di tipo mafioso '*ndrangheta*: l'autonomia delle *locali* e la "mafia silente". – 4. La competenza territoriale nei recenti processi di criminalità organizzata di stampo mafioso '*ndranghetista*.

#### 1. Premessa.

Come dimostrato dalla più recente esperienza giudiziaria, le mafie storiche e, in particolare, la 'ndrangheta calabrese hanno ormai travalicato i limiti dell'area geografica di origine, per diffondersi, con proprie articolazioni o ramificazioni, in contesti geografici nazionali un tempo ritenuti refrattari o insensibili al condizionamento mafioso, nonché all'estero <sup>1</sup>. L'immediatezza e l'elevata capacità di diffusione globale dei moderni mezzi di comunicazione hanno contribuito, da un lato, a modulare le potenzialità di controllo del territorio e, dall'altro, ad accrescere la creazione di partnership con realtà economiche esterne <sup>2</sup> nonché una sorta di franchising tra "province" e "locali" <sup>3</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>La proliferazione oltre i territori d'origine e all'estero è da considerarsi come dato pacifico, puntualmente riportato nella relazione annuale 2016 della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, in cui si legge che le risultanze di importanti indagini compiute dalle diverse Direzioni Distrettuali del territorio nazionale hanno confermato «la diffusa presenza della ndrangheta in quasi tutte le regioni italiane» e «in diversi Paesi esteri, non solo europei, quali la Germania, la Svizzera e l'Olanda, ma anche negli Stati Uniti – per come confermata, da ultimo, nell'indagine "Columbus" – in Canada e in Australia, aspetto, quest'ultimo, venuto fuori con maggiore vigore nella più recente indagine "Acero-Crupi"».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr. A. BALSAMO-S. RECCHIONE, Mafie al Nord. L'interpretazione dell'art. 416 bis c.p. e l'efficacia degli strumenti di contrasto, in www.penalecontemporaneo.it, 18 ottobre 2013.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Tale espressione viene utilizzata da Trib. Torino, Ufficio GIP, 8 ottobre 2012, citata da C. VISCONTI, *Mafie straniere e 'ndrangheta al Nord*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, p. 353 ss.

Oggetto del presente lavoro sarà l'analisi dei criteri di determinazione della competenza territoriale per reati di criminalità organizzata di stampo mafioso, attraverso una valutazione dei criteri impiegati dalla giurisprudenza nei recenti procedimenti per il reato di cui all'art. 416-bis c.p.

## 2. Competenza per territorio e reati associativi.

Per quanto attiene alla competenza territoriale, ai sensi dell'art. 51 comma 1, lett. *a*) c.p.p., nella fase delle indagini e nei procedimenti di primo grado, le funzioni del pubblico ministero sono esercitate «dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale» territorialmente competente secondo i criteri stabiliti dagli artt. 8, 9, 10 e 16 c.p.p.

Tuttavia, è stata prevista, dallo stesso art. 51 comma 3-bis e dall'art. 371-bis c.p.p., una disciplina specifica per i delitti in materia di associazione di stampo mafioso, attribuendo le attività investigative alle Direzioni Distrettuali Antimafia (D.D.A.) ed eludendo l'originario istituto del collegamento delle indagini di cui all'art. 371 c.p.p.

Il collegamento extradistrettuale <sup>4</sup> si introduce quale diretta conseguenza dell'art. 51 comma 3-bis c.p.p. che ha concentrato le indagini relative a fattispecie associative di tipo mafioso in capo «all'ufficio del pubblico ministero presso il capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente», attribuzione poi estesa per altre indagini sempre in relazione a forme di criminalità organizzata – quali quelle per i delitti commessi con finalità di terrorismo – attraverso un ampliamento del catalogo dei delitti previsti all'art. 51 comma 3-bis, tramite l'interpolazione dei commi 3-quater e 3-quinquies c.p.p.

Queste previsioni costituiscono un modulo investigativo *ad hoc, primum inter pares* rispetto a quello generale, formante, insieme a quest'ultimo, un "doppio binario" <sup>5</sup>: in particolare, questo binario parallelo all'originario non riguarda solo l'attribuzione distrettuale di cui all'art. 51 comma 3-*bis* c.p.p., ma si estende ad altri istituti del sistema processuale penale, quali le misure cautelari e le intercettazioni <sup>6</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Per un approfondimento si veda D. CHINNICI, Competenza territoriale e indagini collegate in materia di associazioni di tipo mafioso, in AA.VV., Il «doppio binario» nell'accertamento dei fatti di mafia, Giappichelli, Torino, 2013, p. 345 ss., nonché G. CANZIO-S. LIOTTA-F. SPIEZIA, La direzione nazionale antimafia e il coordinamento delle indagini di mafia dopo 20 anni: bilancio e prospettive, in Criminalia, 2012, p. 415 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sul punto, si veda D. CHINNICI, Competenza territoriale e indagini collegate in materia di associazioni di tipo mafioso, cit., p. 334 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Per quanto attiene alle misure cautelari si veda M. MIRAGLIA, Delitti di criminalità organizzata di stampo mafioso e custodia cautelare "quasi obbligatoria": un percorso concluso?, in V. FANCHIOTTI-M. MIRAGLIA (a cura di), Il contrasto alla criminalità organizzata. Contributi di studio, Giappichelli, Torino, 2016, p. 85 ss. Sulle intercettazioni in materia di criminalità organizzata

L'analisi della disciplina della competenza per territorio per i delitti associativi di tipo mafioso non può che prendere le mosse dal disposto di cui all'art. 51 c.p.p. che usa il termine "attribuzione" delle funzioni per l'ufficio del pubblico ministero e non già quello di "competenza", essendo quest'ultima riferibile all'attività giurisdizionale<sup>7</sup>. Con particolare riferimento ai delitti associativi di stampo mafioso – nonché per gli altri delitti contenuti nel catalogo di cui all'art. 51 commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies c.p.p. – le funzioni investigative sono esercitate dall'ufficio del pubblico ministero del capoluogo del distretto di corte d'appello nel cui territorio ha sede il giudice del capoluogo distrettuale. Come si è detto, si tratta di una deroga assoluta alle regole sulla competenza per territorio, cui consegue che le funzioni esercitate dalla procura distrettuale, legittimamente radicata in relazione ad uno dei reati per il quale è prevista la deroga, si estende a tutti i reati connessi, anche più gravi, che siano di competenza di un tribunale non compreso nel distretto di quello che esercita la vis attractiva.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità l'art. 51 comma 3-bis c.p.p. «è entrato a far parte del sistema normativo sulla competenza in generale, con la conseguenza: a) che per i reati in esso previsti, nell'ambito del distretto, v'è deroga ad ogni altro criterio di competenza in favore dell'ufficio del P.M. presso il tribunale del capoluogo; b) che per la distribuzione della competenza del territorio delle Procure dei diversi capoluoghi (Direzioni Distrettuali Antimafia) deve aversi riguardo alle regole poste dagli artt. 8 ss. c.p.p.; c) che analogo principio deve valere per i casi di connessione di procedimenti relativi ai reati di cui al citato art. 51, avuto riguardo agli artt. 12 ss. c.p.p., e in particolare all'art. 16; d) che la regola posta dal citato art. 12 si estende anche alla competenza per territorio determinata dalla connessione, con i procedimenti relativi ai reati di cui all'art. 51, di altri procedimenti relativi ad ogni altra specie di reato, consumato o tentato, sia all'esterno sia all'interno del distretto in cui ha sede l'ufficio del p.m. del capo-

cfr. S. Furfaro, Le intercettazioni telefoniche ed ambientali, di programmi informatici o di tracce pertenenti in un sistema informatico o telematico, in AA.Vv., Il «doppio binario» nell'accertamento dei fatti di mafia, cit., p. 553 ss., nonché, per un commento alla "delega Orlando" in materia, si veda C. Conti, La riservatezza delle intercettazioni nella "delega Orlando", in Dir. pen. cont., 3, 2017, p. 78 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Come sottolineato da G.P. VOENA, *Soggetti*, in G. CONSO-V. GREVI-M. BARGIS (a cura di), *Compendio di procedura penale*, Cedam, Milano, 2016, p. 58, benché il codice eviti l'impiego del termine "competenza", riservandolo al giudice, «tuttavia, il parametro adottato è il medesimo, posto che il pubblico ministero trae la propria titolarità alle funzioni (c.d. legittimazione) in modo riflesso dalla competenza del giudice del dibattimento presso il quale è istituito».

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> In tal senso, da ultimo, Cass., Sez. I, 3 maggio 2016, n. 32765, in *C.e.d.* 267503. Conformi, Cass., Sez. IV, 9 dicembre 2015, n. 4484, in *Proc. pen. e giust.*, 4, 2016, p. 56, con nota di E. ZERBINI, *Intercettazioni: la Corte amplia l'autonomia del pubblico ministero*; Cass., Sez. II, 13 novembre 2008, n. 6783, in *C.e.d.* 243300.

luogo; e) che lo stesso art. 51 stabilisce la competenza funzionale dell'ufficio del p.m. (D.D.A.) del capoluogo del distretto e dei tribunali compresi nello stesso distretto, nel senso che, in caso di connessione dei procedimenti prevale sempre la competenza del p.m. e dei giudici di cui al citato art. 51, anche in deroga al dettato dell'art. 16 primo comma c.p.p.» <sup>9</sup>.

In forza di tali principi, per la determinazione della competenza per territorio, qualora si versi in ipotesi di connessione tra un unico reato rientrante nel catalogo di cui all'art. 51 comma 3-bis c.p.p. e reati connessi, eventualmente più gravi, estranei a detta categoria, dovrà aversi riguardo esclusivamente al reato che radica la competenza funzionale di cui all'art. 51 c.p.p. con applicazione dei criteri ordinari di cui all'art. 8 c.p.p. e, quindi, delle regole suppletive di cui all'art. 9 c.p.p.

Nella diversa ipotesi di plurimi reati rientranti nel catalogo di cui all'art. 51 comma 3-bis c.p.p., a loro volta connessi ad altri in esso non ricompresi, dovrà aversi riguardo, nell'ambito dei soli reati di criminalità organizzata, ai criteri generali di cui agli artt. 12 e 16 c.p.p., nel rispetto delle regole di interpretazione individuate dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare, troveranno applicazione i principi di inscindibilità della fattispecie concorsuale nell'ipotesi di connessione oggettiva di cui all'art. 12, lett. a) c.p.p.: pertanto, in ossequio al principio del giudice naturale, la presenza di un'ipotesi di connessione oggettiva fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione fra le analoghe, ma distinte fattispecie di reato ascritte ai diversi imputati, «è idonea a determinare lo spostamento della competenza soltanto quando l'identità del disegno criminoso sia comune a tutti i compartecipi, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria di fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale» 10. Ne consegue che, al di fuori di questa ipotesi, la continuazione non è in grado di determinare alcuna attribuzione e conseguente spostamento di competenza, ai sensi dell'art. 15 o 16 c.p.p., ma produce i suoi effetti solo sul piano sostanziale ai fini della determinazione della pena ai sensi dell'art. 671 c.p.p. 11. Sul tema, occorre rilevare che qualora vi siano plurimi reati connessi rientranti nel catalogo di cui all'art. 51 comma 3-bis c.p.p., deve aversi riguardo alla fattispecie concorsuale comune a tutti gli imputati mentre, nel caso in cui i delitti connessi di cui all'art. 51 comma 3-bis c.p.p. siano contestati a tutti gli imputati, dovrà aversi riguardo al reato più grave, ai sensi della combinata disposizione di cui all'art. 16 comma 3 c.p.p. in relazione all'art. 4 c.p.p.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Così, Cass., Sez. V, 25 maggio 1993, n. 1940, in C.e.d. 194452.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Così, da ultimo, Cass., Sez. II, 28 febbraio 2017, n. 17090, in *C.e.d.* 269960. In senso conforme, *ex multis*, Cass., Sez. I, 9 gennaio 2013, n. 8526, in *C.e.d.* 254924; Cass., Sez. I, 20 dicembre 2012, n. 5725, in *C.e.d.* 254808.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Cfr. Cass., Sez. I, 12 novembre 1999, n. 6226, in *C.e.d.* 214834; si veda anche, Cass., Sez. I, 8 giugno 1998, n. 3357, in *C.e.d.* 210881.

Nel caso di connessione teleologica ex art. 12 comma 1, lett c) c.p.p., si sono registrate incertezze interpretative: sulla vexata quaestio dell'identità soggettiva tra gli autori del reato-fine e quelli del reato-mezzo è recentemente intervenuta la Suprema Corte nella sua più ampia composizione. Tale questione interpretativa assume un pregnante rilievo nelle prassi applicative per le immediate ricadute sull'operatività del criterio di cui all'art. 16 comma 1 c.p.p., giacché, se si intende il vincolo teleologico operante solo in caso di coincidenza soggettiva degli autori dei reati connessi con quelli del reato principale, la regola derogativa della competenza territoriale scolpita nell'art. 16 comma 1 c.p.p. risulterebbe paralizzata per i coimputati del reato-fine non chiamati contestualmente a rispondere del reato-mezzo, per i quali il processo dovrebbe svolgersi innanzi al giudice naturale, da individuarsi applicando il canone ordinario di cui all'art. 8 c.p.p. Contrariamente, se si ritiene che la connessione teleologica non postuli identità dei soggetti, lo spostamento della competenza in favore del giudice competente per il reato più grave potrebbe legittimamente predicarsi anche con riferimento ai reati commessi da coimputati non chiamati a rispondere dell'imputazione esercitante la vis attractiva. La Corte di Cassazione ha abbracciato questa seconda opzione ermeneutica ritenendo che «ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), cod. proc. pen. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato» 12.

La peculiarità delle attribuzioni della D.D.A., «per evidenti esigenze logistico-funzionali», comporta una sorta di trascinamento quanto alla competenza del giudice per le indagini preliminari e del giudice per l'udienza preliminare. In particolare, la competenza funzionale del G.i.p. del Tribunale del capoluogo del distretto deve individuarsi sulla base della notizia di reato iscritta nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. <sup>13</sup>, non rilevando se il giudice competente *ratione loci* ai sensi dell'art. 390 comma 1 c.p.p. escluda l'aggravante del metodo mafioso ed eventuali prospettazioni accusatorie circa il contesto di criminalità organizzata in cui sarebbero state commesse le condotte contestate <sup>14</sup>.

Date queste premesse, considerando le problematiche che si incontrano nel cercare di definire il *locus commissi delicti* di una fattispecie di reato a consumazione permanente <sup>15</sup>, pare ancora più fondato affermare che non sia sempre

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Cass., Sez. Un., 26 ottobre 2017, n. 53390, in C.e.d. 271223.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Cass., Sez. F., 18 agosto 2015, n. 35672, in *C.e.d.* 264512. In senso conforme, Cass., Sez. I, 10 maggio 2013, n. 27181, in *C.e.d.* 256370.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Cass., Sez. III, 18 ottobre 2016, n. 13222, in C.e.d. 269257.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Sul punto si veda R. BARTOLI, Sulla struttura permanente del reato: un contributo critico, in

agevole, ma presenti profili di difficoltà e incertezza, determinare la competenza territoriale del giudice preposto a giudicare il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso.

În giurisprudenza, avuto riguardo ai criteri di individuazione della competenza per territorio in materia di reati associativi, si registrano tre principali orientamenti. Il primo, quello tradizionale, individua la competenza del giudice del luogo in cui si è costituita l'associazione. In particolare, il reato associativo, di natura permanente, si consuma nel momento e nel luogo in cui si è stretto il *pactum sceleris*, ossia quello in cui si costituisce il vincolo diretto allo scopo comune <sup>16</sup>. Ove tali riferimenti difettino, soccorrono i criteri sussidiari e presuntivi «che guardano al luogo in cui il sodalizio si è manifestato per la prima volta, o a quello in cui si sono concretizzati i primi segni di operatività», ragionevolmente sintomatici della genesi dell'associazione nello spazio, essendo rilevante il luogo di consumazione dei singoli reati oggetto del *pactum sceleris* <sup>17</sup>. Tuttavia, nell'ipotesi in cui non sia ancora possibile determinare la competenza per territorio secondo le regole innanzi descritte, deve attribuirsi rilievo al luogo in cui fu compiuto il primo atto del procedimento <sup>18</sup>.

Secondo altro orientamento, occorre far riferimento al luogo in cui l'associazione ha iniziato concretamente ad operare <sup>19</sup>, ossia il luogo in cui «l'operatività del sodalizio criminoso divenga esteriormente percepibile per la prima volta» <sup>20</sup>,

Riv. it. dir. e proc. pen., 2001, p. 137; M. VALIANTE, Il reato permanente. Aspetti sostanziali e problemi processuali, ivi, 1999, p. 210.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Cass., Sez. I, 24 aprile 2001, n. 24849, in *C.e.d.* 219220 per la quale il luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, ai sensi dell'art. 8 comma 3 c.p.p., coincide con il luogo di costituzione del sodalizio criminoso «a prescindere dalla localizzazione dei reati fine eventualmente realizzati». In applicazione di tale principio, la Corte ha dichiarato competente il giudice del luogo in cui aveva sede la cooperativa agricola, alla quale era stata attribuita la qualificazione di associazione criminosa finalizzata a commettere una serie di truffe ai danni dell'A.i.m.a., ritenendo ivi costituito il sodalizio criminoso.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Cass., Sez. II, 3 giugno 2009, n. 26285, in *C.e.d.* 244666; si veda anche Cass., Sez. III, 6 luglio 2007, n. 35521, in *C.e.d.* 237397; Cass., Sez. VI, 23 aprile 2004, n. 26010, in *C.e.d.* 229972; Cass., Sez. VI, 21 maggio 1998, n. 3089, in *C.e.d.* 213573; Cass., Sez. I, 18 dicembre 1995, n. 6648, in *C.e.d.* 203609.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Cfr., ex multis, Cass., Sez. IV, 7 giugno 2005, n. 35229, in C.e.d. 232081.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> In questo senso, Cass., Sez. I, 25 novembre 1992, n. 703, in *C.e.d.* 192783 per la quale, in relazione al reato di cui all'art. 416 c.p., «la competenza territoriale a conoscere dei reati associativi si radica nel luogo in cui la struttura associativa, destinata ad operare nel tempo, diventa concretamente operante e a nulla rileva il sito di consumazione dei singoli delitti oggetto del "pactum sceleris"».

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Cfr. Cass., Sez. III, 10 maggio 2007, n. 24263, in *C.e.d.* 237333; da ultimo, Cass., Sez. I, 28 aprile 2015, n. 20908, in *C.e.d.* 263612, la quale ha ribadito che «ai fini della individuazione della competenza territoriale in relazione ai delitti associativi, trattandosi di reati permanenti, deve ritenersi operante il criterio di cui all'art. 8, comma terzo, cod. proc. pen., per effetto del quale il giudice cui spetta la cognizione della regiudicanda è quello del luogo in cui la struttura organizzata inizia ad essere operativa».

con ciò non dovendosi intendere né il luogo in cui l'associazione si è costituita, né quello di esecuzione dei reati scopo<sup>21</sup>.

Infine, un ultimo e più recente orientamento guarda al *locus* «in cui hanno avuto luogo la programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio», ribadendo l'irrilevanza del luogo di commissione dei singoli reati-fine e quello in cui si è radicato il *pactum sceleris*, ma considerando il *locus* in cui si manifesta e realizza effettivamente l'operatività della struttura <sup>22</sup>, ossia quello nel quale si esteriorizza l'associazione attraverso l'esecuzione dei delitti programmati <sup>23</sup>.

Questo ultimo criterio definitorio della competenza per territorio non subisce modifiche neppure laddove i delitti programmati dall'associazione, rappresentativi di una consistente operatività della stessa, siano posti in essere in loca-

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Con riguardo all'associazione per delinquere di tipo mafioso *ex* art. 416-*bis* c.p., hanno fatto riferimento al luogo in cui il sodalizio ha manifestato la sua operatività Cass., Sez. I, 10 dicembre 1997, n. 6933, in *C.e.d.* 209608 e Cass., Sez. VI, 16 maggio 2000, n. 2423, in *C.e.d.* 217561, per la quale, in particolare, «la competenza territoriale in ordine al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso non può determinarsi con riferimento al luogo in cui l'associazione si è costituita né a quello in cui sono stati eseguiti i reati fine, bensì, trattandosi di reato permanente, con riguardo al luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del reato stesso, secondo la regola dettata dall'art. 8, terzo comma, c.p.p., cioè al luogo in cui il sodalizio ha manifestato la sua operatività e, ove neppure tale luogo sia determinabile in base agli atti processuali, è necessario fare riferimento ai criteri suppletivi di cui all'art. 9».

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Da ultimo, Cass., Sez. IV, 31 marzo 2016, n. 16666, in C.e.d. 266744. Conformi Cass., Sez. II, 3 dicembre 2015, n. 50338, in C.e.d. 265282; Cass., Sez. IV, 22 settembre 2015, n. 48837, in C.e.d. 265281; Cass., Sez. II, 15 marzo 2013, n. 26763, in C.e.d. 256650; Cass., Sez. I, 25 novembre 1996, n. 6171, in C.e.d. 206261, riguardante plurime associazioni ex art. 416-bis c.p.p. e ex art. 74 d.p.r. n. 309/1990, per la quale, «al fine della determinazione della competenza per territorio di un reato associativo, occorre far riferimento al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono le attività di programmazione e di ideazione riguardanti l'associazione, essendo irrilevante il luogo di commissione dei singoli reati riferibili all'associazione. Tuttavia, qualora ci si trovi in presenza di un'organizzazione criminale composta di vari gruppi operanti su di un vasto territorio nazionale ed estero, i cui raccordi per il conseguimento dei fini dell'associazione prescindono dal territorio, né sono collegati allo stesso per la realizzazione dei suddetti fini, la competenza per territorio a conoscere del reato associativo non può essere individuata sulla base di elementi i quali, pur essendo rilevanti ai fini probatori per l'accertamento della responsabilità degli imputati, non sono particolarmente significativi ai fini della determinazione della competenza territoriale, essendo in contrasto con altri elementi ben più significativi i quali lasciano desumere che il luogo di programmazione e di ideazione dell'attività riferibile all'associazione non possa essere individuato con certezza».

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Cfr. Cass., Sez. III, 21 aprile 2016, n. 35578, in *C.e.d.* 267635 la quale individua la consumazione del reato, ai fini della determinazione della competenza territoriale, nel luogo in cui «si realizza un "minimum" di mantenimento della situazione antigiuridica necessaria per la sussistenza del reato, coincidente con quello in cui sono programmate, ideate e dirette le attività dell'associazione, ovvero in quello nel quale si esteriorizza l'associazione attraverso l'esecuzione dei delitti programmati, in tal modo manifestandosi e realizzandosi, secondo un criterio di effettività, l'operativa della società criminosa».

lità diverse da quella in cui l'associazione è stata costituita. Infatti, la Corte di Cassazione, in più occasioni, ha affermato che la commissione dei reati-fine non possa determinare alcuna modifica alla competenza individuata secondo il criterio in parola<sup>24</sup> e che la connessione tra il delitto associativo e i reati-fine, comportante il superamento dell'anzidetto criterio, può sussistere solo nel caso in cui un soggetto determinato abbia, fin dalla costituzione del sodalizio criminoso o dall'adesione ad esso, preventivamente individuato uno o più specifici reati, nell'ambito di un generico programma criminoso, poi dallo stesso effettivamente commessi <sup>25</sup>: in questo caso il criterio da applicarsi è quello di cui all'art. 16 c.p.p., in base al quale la competenza per territorio appartiene al giudice competente per il reato più grave ovvero, nel caso di reati di pari gravità, al giudice competente per il primo reato <sup>26</sup>, con la precisazione che l'identità del disegno criminoso sia comune a tutti i compartecipi <sup>27</sup>.

Questa impostazione della Cassazione, che apparentemente pone un limite alla trasmigrazione territoriale dei procedimenti contro associazioni mafiose, nella prassi non ha la stessa rilevanza, risultando di non facile individuazione il luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose, ossia il luogo in cui effettivamente viene posta in essere una realtà criminosa di significativo spessore.

Inoltre, tale criterio sembra avere maggiore rilievo laddove si sia in presenza di una diramazione del sodalizio che non abbia assunto una tale autonomia da poter configurare, sul piano giuridico, una nuova e diversa consorteria. Tuttavia, questa affermazione risolve il problema solo sul piano teorico, rimanendo aperta la questione di come stabilire quando nella dinamica di relazioni, propria delle dislocazioni, possa dirsi operato il taglio del cordone ombelicale dalla "casa madre" e quindi, la nascita di un nuovo sodalizio o, in altri termini, quando queste dislocazioni possano dirsi autonome al punto da costituire una nuova organizzazione.

Tanto premesso, stante la presenza di gruppi criminali – organizzati sul modello 'ndranghetista – operanti fuori dal territorio di origine, al fine di individuare la competenza territoriale, occorre interrogarsi sull'inquadramento di

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Cass., Sez. I, 7 dicembre 2005, n. 45388, in *C.e.d.* 233359; Cass., Sez. II, 25 settembre 1999, n. 993, in *C.e.d.* 212974.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Così, Cass., Sez. I, 21 ottobre 2009, n. 46134, in *C.e.d.* 245503; Cass., Sez. I, 10 aprile 2008, n. 17831, in *C.e.d.* 240309; Cass., Sez. I, 7 febbraio 1991, n. 600, in *C.e.d.* 186709.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Cass., Sez. II, 4 novembre 2015, n. 45337, in C.e.d. 265031.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Cfr. Cass., Sez. II, 28 febbraio 2017, n. 17090, in *C.e.d.* 269960, per cui, in una fattispecie in tema di associazione per delinquere, la Suprema Corte ha ritenuto che erroneamente i giudici di merito avessero ritenuto il radicamento della competenza territoriale nel luogo di prima manifestazione del programma del sodalizio ossia nel luogo di commissione del fatto più grave contestato al coimputato, ma non contestato anche all'imputato, sul presupposto dell'astratta configurabilità della continuazione tra reato associativo e reati-fine.

tali gruppi criminali come associazioni mafiose, soprattutto se collegati alle cellule operanti in Calabria, ma "silenti" in quanto ancora non manifestatesi attraverso percepiti e riconosciuti atti di intimidazione. In particolare, a tale scopo, è necessaria l'individuazione dei presupposti affinché un aggregato delinquenziale, che mutui stili e metodiche comportamentali da organizzazioni mafiose tradizionalmente operanti in altre aree geografiche del Paese, possa essere perseguito ai sensi dell'art. 416-bis c.p. e, in caso positivo, quale sia l'Ufficio territorialmente competente.

In altri termini, occorre stabilire se, ai fini della configurazione della fattispecie di cui all'art. 416-bis c.p., sia sufficiente l'adesione a "moduli organizzativi" riecheggianti famigerate organizzazioni, ovvero sia necessaria l'esteriorizzazione o esternalizzazione del metodo mafioso, vale a dire la proiezione all'esterno di siffatta metodica criminale, con i conseguenziali riflessi nella realtà ambientale, in termini di assoggettamento ed omertà.

Sin d'ora si rileva che per stabilire quale sia l'Ufficio competente a decidere non solo è necessario un accertamento in concreto dei presupposti costitutivi della fattispecie di cui all'art. 416-bis c.p., ma, altresì, è indispensabile l'accertamento di una carica intimidatoria autonoma dell'associazione locale dislocata in area lontana da quella di operatività della "casa madre", ovvero la sua totale dipendenza ad essa: in altri termini, qualora le locali operanti fuori dal territorio su cui insiste la casa madre esistono ed operano in ontologico collegamento con la stessa, occorrerà verificare, con i criteri normativi dettati in materia di competenza territoriale, quale sia il luogo di operatività di tali organismi "madre".

La questione è stata affrontata specie con riferimento alle vicende processuali inerenti soggetti ritenuti appartenere alla 'ndrangheta calabrese, ma residenti ed operanti in regioni diverse da quella di origine o all'estero. In particolare, si sono avuti processi che hanno riguardato la 'ndrangheta insediata in Piemonte, Liguria e Lombardia, scaturiti da operazioni note con il nome di Minotauro e Albachiara – quanto alla 'ndrangheta piemontese –, Infinito – circa la 'ndrangheta insediata in Lombardia –, Maglio e La Svolta – in ordine a quella operante in Liguria.

Si sostiene che le associazioni mafiose, quando si manifestano in territori "refrattari" con modalità "silenti", "si avvalgono" della fama criminale conseguita nel corso degli anni nei territori di origine e successivamente diffusa ed esportata in altre zone del territorio nazionale ed anche oltre i confini nazionali, sicché si comprende perché il tema della mafia silente sia stato posto quando è risultata la presenza in quei territori di diverse *locali* di 'ndrangheta e, in particolare, la presenza di filiazioni ed articolazioni della 'ndrangheta calabrese in Piemonte, Lombardia e Liguria <sup>28</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Sul punto, si veda R.M. SPARAGNA, *Metodo mafioso e c.d. mafia silente nei più recenti approdi giurisprudenziali*, in www.penalecontemporaneo.it, 10 novembre 2015.

Nei processi *Minotauro* ed *Infinito*, infatti, il tema della mafia silente è stato posto domandandosi se il metodo intimidatorio che si estrinseca nei territori in cui sono insediate le strutture centralizzate della 'ndrangheta o in uno di operatività delle *locali* collegate o confederate possa estendersi anche alle singole strutture – e, quindi, ai singoli imputati – per le quali, in concreto, lo stesso metodo non è stato accertato.

# 3. L'unità dell'organizzazione di tipo mafioso 'ndrangheta: l'autonomia delle locali e la "mafia silente".

Come si è detto, numerosi arresti giurisprudenziali hanno chiarito quali siano gli elementi da considerare ai fini della configurazione del delitto di cui all'art. 416-bis c.p., con particolare riferimento alle c.d. locali. Da tali pronunce, tuttavia, ad una prima lettura, non è agevole cogliere se, ai fini della qualificazione di una locale come un'associazione autonoma, sia sufficiente l'adesione di questa a moduli organizzativi riecheggianti le organizzazioni criminali di storica fama mafiosa, ovvero sia necessaria l'esternalizzazione del metodo mafioso con i conseguenti riflessi sulla realtà ambientale in termini di assoggettamento ed omertà.

La scoperta della conformazione strutturale di questa organizzazione è il risultato del procedimento denominato *Crimine*, la cui impostazione investigativa della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria ha avuto una puntuale e definitiva conferma processuale dalla Corte di Cassazione <sup>29</sup>. Tuttavia, ferma restando l'importanza di questa indagine che ha analizzato il fenomeno, «il suo primigenio archetipo» <sup>30</sup>, nei luoghi in cui ha sede la "casa madre", dove è maggiormente strutturato, dove l'organizzazione è nata e maturata per poi espandersi, occorre altresì richiamare quegli innumerevoli processi,

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Cfr. Cass., Sez. I, 17 giugno 2016, n. 55359, in *C.e.d.* 269040. Tuttavia, le prime avvisaglie dell'unitarietà della 'ndrangbeta risalgono agli anni Settanta, come riporta una prima sentenza del Trib. Locri, 2 ottobre 1970, n. 299, c.d. operazione *Montalto*, seguita dalle sentenze rese nel c.d. processo *Armonia*, in particolare Corte app. Reggio Calabria, 11 luglio 2002, n. 1512 che, riportandosi alle determinazioni assunte in primo grado dal tribunale, enfatizzava come «pur non considerando allo stato raggiunta la prova dell'esistenza di una dimensione "provinciale" dell'associazione mafiosa, nella quale cioè opererebbero in confederazione tutte le cosche del territorio provinciale reggino, ha comunque ritenuto (...) che potesse affermarsi l'esistenza, nell'organizzazione 'ndranghetista, di un processo "evolutivo di tipo piramidale", proteso in direzione di un maggiore accentramento soprattutto in relazione alle decisioni più importanti e delicate, in vista del raggiungimento di quegli obiettivi tipici dell'associazione mafiosa, ed anche al fine di garantire la sopravvivenza e la prosperità dell'"istituzione criminale denominata 'ndrangheta"».

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>In questi termini, Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, *Relazione annuale*, dicembre 2012.

celebrati negli ultimi anni – alcuni ancora in corso e altri definiti – che hanno permesso di comprendere in maniera più concreta l'estensione e la proliferazione del fenomeno negli altri territori nazionali e internazionali.

Ciò che è emerso è un'organizzazione criminale di stampo mafioso denominata 'ndrangheta', storicamente nata e sviluppatasi in varie parti della provincia di Reggio Calabria che «ha assunto via via nel tempo ed in un contesto di trasformazione ancora non concluso, una strutturazione unitaria, tendente a superare il tradizionale frazionamento ed isolamento tra le varie 'ndrine: sicché, come significativamente emerso anche nella parallela indagine milanese c.d. Infinito, la 'ndrangheta non può più essere vista in maniera parcellizzata come un insieme di cosche locali, di fatto scoordinate, i cui vertici si riuniscono saltuariamente (pur se a volte periodicamente), ma come un "arcipelago" che ha una sua organizzazione coordinata ed organi di vertice dotati di una certa stabilità e di specifiche regole» 32. Inoltre, tale unitarietà, «a differenza di quanto è stato giudizialmente accertato per la mafia siciliana (con la "cupola" o "commissione" di Cosa Nostra) fa pienamente salva la persistente autonomia criminale delle diverse strutture territoriali (ivi comprese quelle operanti nel Nord Italia, in primis la c.d. Lombardia)» 33.

Alla base dell'organizzazione, quale cellula primaria, vi è la 'ndrina, composta solitamente da soggetti appartenenti ad una stessa famiglia e legati da rapporti di sangue, che, pur essendo legittimata ad una autogestione, risponde alla locale o società di riferimento che le è sovraordinata. Quest'ultima, composta da almeno sette 'ndrine o circa cinquanta affiliati 34, controlla in modo

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>Per lungo tempo si è ritenuto che il termine 'ndragheta significasse "virtù propria dell'uomo", dal greco andragathia, derivante anche dai legami storici di vari insediamenti calabresi con l'antica Grecia. Si legge in Trib. Reggio Calabria, Ufficio GIP, 8 marzo 2012, operazione Crimine, che «il termine andranghatos (che nel mondo greco arcaico designava l'uomo valoroso) è da alcuni ritenuto all'origine del nome 'ndrangheta"; in senso analogo F. VARESE, Mafie in movimento. Come il crimine organizzato conquista nuovi territori, Einaudi, Torino, 2011, p. 49. Successivamente si è invece accertato che Andrangathia regio era riferibile ad un territorio diverso rispetto all'attuale Calabria, ossia al luogo dove vi erano insediati i Lucani considerati da tutti combattenti fieri e valorosi, da qui il nome. Lo studio condotto da Alberto Nocentini (Camorra, mafia, 'ndrangheta. Parte III: origine di 'ndrangheta, in www.accademiadellacrusca.it, 7 aprile 2014), sull'origine etimologica del termine ha portato a far emergere altro: la derivazione greca della parola 'ndrangheta non sarebbe corretta, poiché nel volume secondo del Vocabolario Siciliano (G. TROPEA (a cura di), Vocabolario Siciliano, vol. II, Centro di studi filologici e linguistici siciliani, Catania-Palermo, 1985) la voce 'ndràngheti (associazione mafiosa) è segnata con i sinonimi 'ntràgniti e 'ntrànchiti e, questa seconda forma, coincide per giunta con l'omonima forma 'ntrànchiti (frattaglie, intestino, interiora della capra); sul piano semantico quindi, «il significato di interiora, intestini ha assunto quello metaforico di membri uniti da un legame interno, profondo, esclusivo e riservato, e quindi uomini d'onore».

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Trib. Milano, Ufficio GIP, 19 novembre 2011.

<sup>33</sup> Ibidem.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>Il numero di affiliati minimo richiesto per la costituzione della *locale* è emerso essere di

capillare e in autonomia il territorio di sua competenza e, a sua volta, si struttura secondo lo schema della c.d. doppia compartimentazione: la *Società Maggiore* e la *Società Minore*<sup>35</sup>.

Tali *locali* possono costituirsi solo se vi è l'autorizzazione del C*rimine di San Luca* o *di Polsi*, detto "La Mamma" <sup>36</sup>. Diversamente dalla *locale* situata in un determinato territorio, le '*ndrine* distaccate sono quelle attivate nel territorio di altre *locali*, ma che sono strettamente collegate solo alla *locale* calabra di riferimento.

cinquanta (cfr. processo *Primavera*, Corte ass. App. Reggio Calabria, 15 giugno 2005, citata da Trib. Imperia, 7 ottobre 2014), ad eccezione di quelle situate al nord per le quali la regola non è rigidamente osservata e possono costituirsi locali anche con un numero inferiore di affiliati. Tale eccezione è emersa nel procedimento denominato "La Svolta", Trib. Imperia, 7 ottobre 2014, in cui un collaboratore di giustizia ha dichiarato che «il numero per regola doveva essere quarantanove, cinquanta, ma hanno aperto locali dai dodici ai quindici persone, dieci persone [...] Ma per fare numero. Questo succede nelle regioni del nord, per fare numero, per far sì che costituiscono un crimine».

<sup>35</sup> Della *Società Minore* fanno parte: il *giovane d'onore*, qualifica cui non corrisponde un vero e proprio grado trattandosi di un'affiliazione per "diritto di sangue" che viene assegnata al momento della nascita ai figli degli 'ndranghetisti; il picciotto d'onore, primo vero e proprio grado, è un gregario, esecutore di ordini, la c.d. fanteria della cosca; il camorrista, affiliato di una certa importanza, che svolge quelle attività che non possono essere svolte dal picciotto d'onore; lo sgarrista, che è un affiliato di rilievo, rappresenta l'ultimo gradino della Società Minore. Della Società Maggiore fanno, invece, parte: il santista, primo grado; il vangelo, grado che si ottiene con una "meritevole" condotta delinquenziale; il quartino, colui che possiede un quarto della massima carica di padrino; il trequartino, colui che possiede invece i tre quarti della massima carica di padrino; il padrino, grado apicale attribuito ad un ristretto numero di affiliati, che costituiscono una sorta di oligarchia con diversi privilegi e responsabilità. Sempre all'interno della Società Maggiore ci sono alcune cariche particolari, che possono essere anche vitalizie: il capobastone o capo locale, ossia colui che è al comando della locale; il capo società, ossia il vice del capo locale; il contabile, carica elettiva, è colui che gestisce le finanze della locale; il crimine, da non confondere con l'organo di vertice, è il "braccio violento" della locale, si occupa di pianificare le azioni delittuose; il mastro di giornata è colui che ha funzioni di raccordo tra la Società Maggiore e la *Minore*, sovraintende alle attività quotidiane e informa i sodali della convocazione delle riunioni e di altre novità. Chi non fa parte dell'organizzazione viene detto contrasto, mentre i non appartenenti ma di cui l'organizzazione stessa può fidarsi sono detti contrasti onorati e rappresentano quell'area di contiguità o di consenso alla 'ndrangheta che la rende diffusa ed accettata sul territorio: quest'ultima categoria rimanda alla figura del concorrente esterno. Sulle cariche funzionali dei sodali si veda Trib. Reggio Calabria, Ufficio GIP, 8 marzo 2012, cit.; Trib. Locri, 19 luglio 2013, n. 242; Trib. Milano, Ufficio GIP, 19 novembre 2011; Trib. Torino, Ufficio GIP, 8 ottobre 2012; Trib. Imperia, 7 ottobre 2014, cit. evidenzia come la Società Maggiore, termine già impiegato nel procedimento Armonia (Trib. Reggio Calabria, 26 ottobre 2002), sia formata da sette affiliati con il grado di santa e che la riunione della stessa sia indicata, in gergo, con il termine "santa" e "fare a sette".

<sup>36</sup> Cfr., tra le altre, Trib. Imperia, 7 ottobre 2014, cit., in cui si riportano le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sul punto: «per far sì che il locale venga attivato venga aperto e venga riconosciuto, chi ha intenzione di aprire il locale ha l'obbligo di avere l'avvallo, l'autorizzazione e la libera da San Luca [...]. Senza l'avvallo di San Luca il locale verrebbe immediatamente dichiarato "bastardo" e non verrebbe riconosciuto da nessun componente 'ndranghetista», «praticamente si deve chiedere il permesso alla mamma».

Le singole *locali*, disseminate sul territorio, compongono a loro volta i c.d. *Mandamenti*, i più importanti dei quali sono situati nella provincia di Reggio Calabria, ossia fascia ionica, fascia tirrenica e il *Crimine di Polsi*, quale organo decisionale di vertice: questi tre mandamenti hanno compiti funzionali diversi, il «mandamento jonico e quello tirrenico sono cuore e membra, la testa non può che essere il Mandamento del centro» <sup>37</sup>.

Quello che più rileva è che l'organismo di vertice denominato Crimine o Provincia che, «seppur non sembra intervenire direttamente nella concreta attività criminale gestita in autonomia dai singoli locali di 'ndrangheta, svolge indiscutibilmente un ruolo incisivo sul piano organizzativo, innanzitutto attraverso la tutela delle regole basilari dell'organizzazione (una sorta di "Costituzione" criminale), quelle, in definitiva, che caratterizzano la Ndrangheta in quanto tale e ne garantiscono la riconoscibilità nel tempo e nello spazio, anche lontano dalla madrepatria Calabria; quindi garantendo il mantenimento degli equilibri generali, il controllo delle nomine dei capi-locali e delle aperture di altri locali, il nulla osta per il conferimento di cariche, la risoluzione di eventuali controversie, la sottoposizione a giudizio di eventuali comportamenti scorretti posti in essere da soggetti intranei alla 'ndrangheta" 38. Altro profilo da cui si manifesta l'unitarietà è quello psicologico, consistente «nella adesione da parte di ogni singolo accolito ad un progetto criminale collettivo proprio della associazione nel suo complesso, accomunato da identità di rituali di affiliazione (e dalla comunanza della c.d. copiata, cioè della terna di soggetti abilitati a conferire determinate cariche, come la santa), dal rispetto di regole condivise, dal comune sentire di appartenere ad un corpus più ampio, che coinvolge non solo le cosche tradizionalmente operanti nel territorio di origine (provincia di Reggio Calabria), ma anche le cosche che, pur se più o meno distanti (Serre vibonesi, Lombardia, Piemonte, Liguria, Germania, Canada, Australia) si riconoscono nel c.d. Crimine di Polsi (i locali c.d. allineati)». Richiamando quanto evidenziato dal Giudice di Torino<sup>39</sup>, inoltre, altro elemento corroborante l'unitarietà dell'associazione è dato dal contributo degli affiliati alla "Mamma", il cui invio periodico, al fine di «sostenere iniziative e azioni che non riguardano direttamente il singolo territorio da cui proviene il denaro, ma l'associazione nel suo complesso», rappresenta la comune appartenenza all'organizzazione fornendole un aiuto economico in modo stabile, in forma non episodica, cronologicamente cadenzato, realizzando «uno stabile e continuo approvvigionamento di risorse finanziarie con la consapevolezza, da parte dei singoli, della importanza decisiva ai fini del sostentamento e sopravvivenza dell'intero sodalizio».

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, *Relazione annuale*, 2015.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Trib. Reggio Calabria, Ufficio GIP, 8 marzo 2012, cit.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Trib. Torino, Ufficio GIP, 8 ottobre 2012, cit.

Sull'unitarietà della 'ndrangheta si è definitivamente pronunciata la stessa Corte di Cassazione nel procedimento Minotauro 40, nella quale è stata evidenziata l'esistenza di «legami fra i vari locali di cui in imputazione (al punto da postularne la riconducibilità ad un'entità sostanzialmente unitaria) e la casa madre reggina».

Sul tema del metodo intimidatorio, poi, la sentenza ha sostenuto che l'associazione piemontese, ritenuta entità sostanzialmente unitaria, aveva concreta capacità di intimidazione, per un verso derivata dall'originaria filiazione e dal perdurante legame con la 'ndrangheta storicamente insediata nella provincia di Reggio Calabria – di cui aveva mantenuto modalità organizzative e comportamenti mafiosi –, per altro verso manifestatisi in via autonoma, con concreti e specifici episodi, verificatisi in territorio piemontese 41. Può, dunque, parlarsi di una sorta di doppio binario in cui la correlazione con la casa madre è considerata fonte dell'avvalimento" 42 del metodo intimidatorio mafioso, accompagnata all'estrinsecazione di tale metodo in alcune specifiche occasioni. Tuttavia, nella medesima sentenza, la Suprema Corte, pur ribadendo che il metodo intimidatorio si era oggettivamente manifestato, ha fornito una definizione di "mafia silente" nei seguenti termini: «[...] meglio sarebbe ridefinire la nozione di cd. Mafia silente non già come associazione criminale aliena dal cd. Metodo mafioso o solo potenzialmente disposta a farvi ricorso, bensì come sodalizio che tale metodo adopera in modo silente, cioè senza ricorrere a forme eclatanti (come omicidi e/o attentati di tipo stragistico), ma avvalendosi di quella forma di intimidazione – per certi versi ancora più temibile – che deriva dal non detto, dall'accennato, dal sussurrato, dall'evocazione di una potenza criminale cui si ritenga vano resistere».

L'unità dell'associazione mafiosa di origine calabrese è, ancora più chiaramente, ribadita nella sentenza con cui è stata confermata la pronuncia di condanna nei confronti degli appartenenti alla *locale* di *'ndrangheta* del "basso

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Cass., Sez. II, 23 febbraio 2015, n. 15412, in *DeJure*.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> La Corte, infatti, ha evidenziato che alcuni affiliati inseriti in determinate *locali*, per assumere il controllo di attività economiche e per commettere delitti – sovente estorsioni ai danni di imprenditori e commercianti – si erano concretamente avvalsi della forza di intimidazione che promana dalle associazioni mafiose con conseguente assoggettamento delle vittime e omertà, intravista nel rifiuto di queste nel collaborare con gli inquirenti. Dunque, secondo la Corte, il metodo intimidatorio si era esteriorizzato determinando nella comunità piemontese le condizioni di assoggettamento e di omertà. Pertanto, si è confermata la sentenza di condanna pronunciata dai giudici di merito anche nei confronti degli affiliati organici ad alcune *locali* per le quali il metodo intimidatorio non si era obiettivamente manifestato.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Il termine è impiegato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità per indicare l'avvalersi, da parte delle articolazioni '*ndranghetiste* del metodo intimidatorio mafioso proprio della "casa madre", mutuandolo dall'istituto dell'avvalimento, appunto, di derivazione comunitaria, applicabile nel campo dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con il quale si consente a un'impresa di concorrere a una gara, pur essendo priva dei requisiti, avvalendosi di quelli posseduti da un'altra impresa.

Piemonte". Si tratta, cioè, della sentenza resa in ordine alla c.d. operazione *Albachiara*, in cui la Corte di legittimità ha evidenziato come entrambe le sentenze di merito avessero riconosciuto l'esistenza di una struttura criminale riconducibile al tipo normativo 'ndrangheta, cui diversi imputati avevano ammesso di appartenere e, pronunciandosi in ordine al contrasto sull'esigenza della mera potenzialità o della reale attualità della forza intimidatrice, ha affrontato la questione partendo dalle modalità con cui la criminalità organizzata si manifesta. In particolare, si evidenzia come esistano strutture criminali autonome e originali che, tuttavia, possono fare ricorso allo stesso modus operandi, avvalendosi della forza dell'intimidazione che promana dalle forme criminali associative mafiose. Dall'altro, in diversi casi, le compagini associative non risultano connotate da autonomia e originalità costitutiva, risultando articolazioni della tradizionale organizzazione mafiosa «in stretto rapporto di dipendenza o, comunque, in collegamento funzionale con la casa madre».

La differenza – osserva la Corte – è irrilevante in quanto, nel primo caso, quello della compagine criminale autonoma ed indipendente, è indispensabile l'accertamento in concreto dei presupposti costitutivi della fattispecie di cui all'art. 416-bis c.p., essendo necessario verificare come l'organizzazione si sia proposta nell'ambiente circostante e, cioè, se ivi abbia determinato il clima di soggezione ed omertà, generato dalla manifestazione all'esterno del metodo mafioso.

Nella seconda fattispecie, invece, la nuova compagine associativa, lungi dall'essere geneticamente autonoma e priva di legami con le associazioni mafiose storiche, risulta un'articolazione dell'organizzazione mafiosa storicamente radicata nelle regioni che tradizionalmente ne hanno visto la genesi e si evidenzia, infatti, che «la mafia, e più specificamente la 'ndrangheta che di essa è, certamente, l'espressione di maggiore pericolosità, ha ormai travalicato i limiti dell'area geografica di origine, per diffondersi, con proprie articolazioni o ramificazioni, in contesti geografici un tempo ritenuti refrattari od insensibili al condizionamento mafioso». Logica e consequenziale appare, dunque, la conclusione per cui «pretendere che in presenza di una simile caratterizzazione delinquenziale, con inconfondibile marchio di origine, sia necessaria la prova della capacità intimidatrice o della condizione di assoggettamento od omertà è, certamente un fuor d'opera [...] Ed infatti, l'immagine di una 'ndrangheta cui possa inerire un metodo "non mafioso" rappresenterebbe un ossimoro, proprio in quanto il sistema mafioso costituisce l'in sé della 'ndrangheta mentre l'impatto oppressivo sull'ambiente circostante è assicurato dalla fama conseguita nel tempo da questa stessa consorteria. Il baricentro della prova deve allora, spostarsi sui caratteri precipui della formazione associativa e, soprattutto, sul collegamento esistente – se esistente – con l'organizzazione di base».

Logico corollario, se si vuole, è l'affermazione della Suprema Corte sulla natura unitaria della 'ndrangheta: «alla luce di recenti acquisizioni investigative e giudiziarie» non esistono «distinte ed autonome espressioni 'ndranghetiste,

posto che la 'ndrangheta è fenomeno criminale unitario, articolato in diramazioni territoriali, intese locali, dotate di sostanziale autonomia operativa, pur se collegate e coordinate da una struttura centralizzata». Proprio tale argomentare pare convincente, sia perché si fonda su dati di carattere sociologico che paiono insuperabili, sia per l'atteggiarsi del fenomeno criminale che si è tradotto nell'avere la 'ndrangheta permeato ogni possibile centro vitale del Paese, manifestando una capacità diffusiva sul territorio nazionale, che non è altro che estrinsecazione essa stessa della capacità delinquenziale che è insita nel sistema criminale su cui si fonda.

Non a caso, di recente, le attività investigative durate per anni sono risultate tutte convergenti nel senso di affermare la natura unitaria del fenomeno mafioso, palesandone la capacità di "invadere" ogni territorio produttivo e, in particolare, di "esportarvi" il proprio metodo operativo, senza dover necessariamente ricorrere ad eclatanti manifestazioni del proprio agire mafioso.

Ciò che viene evidenziato, per quanto attiene agli appartenenti alla *locale* del basso Piemonte e di alcune delle singole *locali* piemontesi – ovvero quelle per cui il metodo mafioso non si è estrinsecato – è il fenomeno di osmosi del metodo intimidatorio che si verifica per il semplice collegamento strutturale o organizzativo con altre strutture della *'ndrangheta* "centralizzate" o "dislocate sul territorio" per le quali, invece, il metodo si è concretamente manifestato.

Analoga interpretazione si rinviene nelle sentenze relative all'operazione *Infinito* <sup>43</sup> in cui si è affermato che «le numerose "locali" istituite presso diversi comuni delle province lombarde, ognuna delle quali avente una propria tendenziale autonomia funzionale, si fossero, per così dire, consorziate ovvero confederate tra loro all'interno di una più ampia struttura, detta "La Lombardia", cui erano state assegnate funzioni di coordinamento tra le singole "locali" e di unitaria rappresentanza delle stesse verso l'esterno», aggiungendo che «le vicende criminali di quel raggruppamento di più "cellule", appunto "La Lombardia", fossero state qualificate da una costante tensione con gli affiliati all'organizzazione-madre calabrese, vivendo situazioni di acceso contrasto con coloro che, dalle regioni del Sud, avevano sperato di poter dirigere le iniziative delinquenziali degli appartenenti ai gruppi nordici, laddove questi ultimi, pur nel rispetto dovuto a chi di quelle regole associative era stato il fondatore, avevano alla fine acquisito una propria autonomia decisionale ed operativa».

Anche in questo caso, come nel processo *Minotauro*, risultano dimostrati collegamenti organizzativi tra le *locali* insediate nel territorio lombardo, tra di loro consorziate o confederate e, quindi, caratterizzate da unitarietà. Un simile vincolo, secondo la Corte, giustifica l'estensione del metodo intimidatorio manifestatosi solo per alcune singole strutture *locali*. Tuttavia, a differenza del processo *Minotauro*, la 'ndrangheta lombarda, per come emersa nel processo

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Cfr. Cass., Sez. VI, 5 giugno 2014, n. 30059, in *C.e.d.* 262398; Cass., Sez. II, 26 maggio 2015, n. 36447, in *DeJure*.

*Infinito*, pur rimanendo fortemente collegata dal punto di vista organizzativo alla Calabria, presentava istanze autonomistiche rispetto alle strutture "centralizzate" e, proprio sul punto, il tragico epilogo delle istanze secessioniste di Novella Carmelo – capo de "La Lombardia" dal 15 agosto 2007 sino al 14 luglio 2008, giorno in cui è stato assassinato a seguito di dissapori con i rappresentanti della 'ndrangheta storica – ben rappresenta quale fosse il grado di dipendenza della stessa *La Lombardia* dal *Crimine* <sup>44</sup>.

La condanna, divenuta definitiva, ha riguardato anche affiliati alla 'ndrangheta lombarda inseriti in alcune locali – Bresso e Canzo – relativamente alle quali il metodo intimidatorio non si era esteriorizzato: la riscontrata unitarietà e l'autonomia funzionale, pertanto, hanno permesso di estendere ad esse le manifestazioni del metodo intimidatorio riconducibili a soggetti inseriti in altre locali confederate e, quindi, unitarie.

In un'altra vicenda processuale, connessa al processo *Minotauro*, la Corte di Cassazione ha specificato ed elaborato i concetti di "mafia silente" e di collegamento organizzativo tra strutture delinquenziali 'ndranghetistiche nella loro sostanziale unitarietà. Si tratta dell'operazione *Colpo di Coda*<sup>45</sup> in cui è emersa l'effettuazione di una "colletta" da parte degli affiliati non ristretti a favore di quelli detenuti per il processo *Minotauro*, la costituzione di una nuova *locale* di 'ndrangheta – quella di Livorno Ferraris – e la ricorrenza di fatti dimostrativi dell'estrinsecazione del metodo intimidatorio e del controllo del territorio.

Nei relativi provvedimenti, la Suprema Corte ha rinvenuto la caratteristica tipica dell'associazione mafiosa 'ndrangheta nella capacità, dovuta alla fama acquisita mediante atti di violenza o di minaccia a danno di chiunque ne ostacoli l'attività, di incutere timore per la loro stessa esistenza: "cattiva fama" acquisita mediante pregresse attività criminali che, per il loro spessore qualitativo, territoriale, mediatico hanno conferito una capacità "promozionale"

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> A tal riguardo, nella sentenza di primo grado del processo *Infinito*, Trib. Milano, Ufficio GIP, 19 novembre 2011, si evidenzia come «Carmelo Novella (detto compare Nunzio), subito dopo la scarcerazione, tornava in territorio lombardo e tentava di tirare le fila delle locali di 'ndrangheta presenti, prospettando ai rispettivi capi l'ambizioso progetto di rendere le *locali lombarde* autonome rispetto a quelle *calabresi* di riferimento e, al tempo stesso, di renderle "dipendenti" dalla Lombardia e dal suo capo, cioè da se stesso. Un disegno che si prospetta "rivoluzionario" proprio perché fa venir meno uno dei cardini su cui si fonda il sistema 'ndrangheta, vale a dire la "sovranità" della singola locale, e recide, altresì, il cordone ombelicale tra la madre patria calabrese e le sue affiliazioni al nord. Chiaramente, una simile idea non poteva che trovare l'opposizione della "madrepatria", dei capi lombardi con più stretti legami con il paese d'origine (poiché la 'ndrangheta si fonda essenzialmente su vincoli parentali) e degli "anziani", cioè degli 'ndranghetisti di lungo corso».

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Trib. Torino, Ufficio GIP, ord. 10 ottobre 2012; Cass., Sez. V, 5 giugno 2013, n. 35997, in *C.e.d.* 256947; Cass., Sez. V, 19 marzo 2013, n. 28531, in *DeJure*; Cass., Sez. V, 5 giugno 2013, n. 35998, *ivi*; Cass., Sez. V, 24 aprile 2013, n. 28332, *ivi*; Cass., Sez. V, 7 maggio 2013, n. 28337, *ivi*; Cass., Sez. V, 5 giugno 2013, n. 35999, *ivi*.

all'espansione del timore, dell'assoggettamento e dell'omertà nella collettività originaria calabrese ed in tutte le altre in cui l'associazione abbia deciso di radicarsi e di agire.

Pertanto, si è ritenuto che l'azione del sodalizio "delocalizzato" sia finalizzata alla realizzazione del programma finale e di un programma intermedio, identificato nell'intenzione di ricorrere alla forza del vincolo associativo, ove il messaggio – fondato sulla fama – non abbia dato i previsti risultati di adeguamento degli altrui comportamenti <sup>46</sup>, ma anche l'aspetto organizzativo costituito dall'autotutela associativa rispetto all'azione repressiva dello Stato, desumibile dalla «colletta in denaro» a favore di altri affiliati detenuti, costituente aspetto sintomatico di appartenenza al sodalizio se non giustificata da altra dimostrata causale diversa dalla spiegazione di appartenenza alla 'ndrangheta sostenuta dall'accusa <sup>47</sup>.

La Corte, in tali decisioni, critica l'orientamento giurisprudenziale per cui il metodo mafioso deve necessariamente avere i connotati di esteriorizzazione se le articolazioni delocalizzate si inseriscono ed agiscono in un contesto sociale diverso, non originario, alieno a soggiacere alla subcultura mafiosa, al rifiuto verso l'ordine e la legalità, in cui non sia rinvenibile l'humus in cui alligna e prolifera la devianza mafiosa. Il prevalere dell'indirizzo che ritiene irrinunciabile la prova di una condotta positiva dei sodali dai chiari sintomi di mafiosità, empiricamente percepibili, «porrebbe problemi interpretativi dall'esito necessariamente incerto in sede giudiziaria, quali la ricostruzione e il rilievo da attribuire alle condizioni socio-culturali dei territori e delle popolazioni autoctone, i criteri di misurazione della resistenza locale al metodo mafioso, la possibilità che, all'esito della misurazione della permeabilità del territorio alla cattiva fama dell'associazione di cui gli emigranti appaiano esponenti, tali condizioni siano idonee a supplire ad un deficit di sintomi di mafiosità empiricamente percepibili, la variabilità della rilevanza penale di medesimi comportamenti nei diversi territori dell'Italia costituzionalmente unita, ma economicamente e culturalmente frazionata» 48.

La stessa vicenda processuale è occasione per un'altra rilevante affermazione, laddove, in particolare, si evidenzia che le strutture "delocalizzate" sono

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>Così, in particolare, Cass., Sez. V, 5 giugno 2013, n. 35997, cit.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>Cass., Sez. V, 19 marzo 2013, n. 28531, cit. In particolare, la partecipazione alla *colletta* «comporta la qualificata probabilità che» l'indagato che vi partecipa «collegato ad altre persone di origine calabrese, a loro volta collegate con l'associazione criminosa 'ndrangheta, partecipi a una consorteria delinquenziale, che ha mutuato "il metodo mafioso da stili comportamentali in uso a clan operanti in altre aree geografiche" (sez. 5, n. 19141 del 13/2/06, rv. 234403) e per cui l'utilizzazione della forza intimidatoria non sia ricollegabile a una specifica, attuale condotta violenta o minacciosa degli associati, ma a una situazione creata da una pregressa, vigente, attuale carica intimidatrice dell'associazione madre».

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Cass., Sez. V, 19 marzo 2013, n. 28531, cit.

articolazioni della 'ndrangheta calabrese che, tuttavia, hanno acquisito autonomia rispetto ad essa e che hanno conseguito nell'ambiente in cui operano un'effettiva capacità di intimidazione «anche se non ancora estrinsecata nella commissione di reati fine e anche se non ancora in pieno percepita nell'area geografica operativa, risultando evidente che l'organizzazione avesse in progetto proprio la realizzazione di reati fine» <sup>49</sup>.

Altre pronunce della Suprema Corte, invece, nell'affrontare il tema dell'unitarietà dell'associazione, hanno criticato quanto emerso nel caso Minotauro, da un lato ritenendo imprescindibile la percezione o la obiettiva percepibilità del metodo mafioso da parte di soggetti posti pariteticamente in condizioni di avvertirlo 50 e, dall'altro, non condividendo il tema dell'unitarietà affermando che il metodo intimidatorio deve realizzarsi in modo che sia percepibile anche in quei territori autoctoni e quindi deve manifestarsi come strumento di soggezione e di perseguimento dei fini illeciti associativi, non ritenendo «necessaria una sorta di validazione del metodo mafioso della casa madre, per cui se una diramazione non è riconosciuta dalla casa madre e dalle filiali ufficiali non è mafia» ma che i metodi della struttura delocalizzata siano percepiti all'esterno come tali, indipendentemente dalla circostanza che la compagine faccia parte della rete mafiosa ufficiale o ufficiosa 51. Pertanto, non assume alcun rilievo come la compagine mafiosa si colloca in quella originaria e se da quest'ultima venga riconosciuta, in quanto ciò che è essenziale è che la stessa venga percepita come tale all'esterno.

Sempre in tema di esteriorizzazione del metodo intimidatorio, la Corte di Cassazione ha altresì affermato che la capacità intimidatrice della compagine criminale deve essere attuale, effettiva e deve necessariamente avere un riscontro esterno, concretandosi in atti specifici, riferibili ad uno o più soggetti, come richiesto dalla norma utilizzando il termine "avvalersi". Pertanto, a parere della Corte, l'esteriorizzazione del metodo è necessaria ed incontrovertibile, anche in presenza di strutture delocalizzate, salvo che queste siano in rapporto di stretta dipendenza con la casa madre. Se, invece, la struttura delocalizzata, pur mantenendo rapporti di collegamento con la casa madre, ha assunto autonomia e un'indipendenza costitutiva che realizza una realtà associativa del tutto distinta, il metodo intimidatorio deve estrinsecarsi.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>Cass., Sez. II, 19 giugno 2015, n. 28091, in *DeJure*. In tale pronuncia il profilo dell'unitarietà è connesso a quello di autonomia della struttura e anche con l'estrinsecazione, pur se non ancora pienamente percepita sul territorio, della capacità intimidatoria; emerge il tema del principio dell'avvalimento del metodo intimidatorio che si ritiene essere da solo sufficiente ad integrare la violazione dell'art. 416-*bis* c.p.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Cass., Sez. V, 20 dicembre 2013, n. 14582, in *DeJure*.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>Cass., Sez. I, 28 marzo 2012, n. 13635, in *C.e.d.* 252358, avente ad oggetto il caso della *locale* di Salassa, definita "Bastarda" poiché era stata aperta in assenza delle prescritte autorizzazioni provenienti dalle strutture "centralizzate" della 'ndrangheta calabrese.

Quanto sino ad ora affermato dimostra come il tema sia stato affrontato e risolto in termini non univoci nell'ambito della giurisprudenza di legittimità <sup>52</sup>.

Tuttavia, può concludersi affermando che dirimente per la valutazione giuridica della nuova entità dislocata è la verifica, da svolgersi con riferimento a quest'ultima, degli elementi costituitivi del reato di cui all'art. 416-bis c.p. a prescindere dalla variabile dei rapporti interni della medesima con la "casa madre" e senza che sia «necessaria la prova che l'impiego della forza intimidatoria del vincolo associativo sia penetrato in modo massiccio nel tessuto economico e sociale del territorio di elezione, essendo sufficiente la prova di tale impiego munito dalla connotazione finalistica richiesta dalla norma incriminatrice» 53.

## 4. La competenza territoriale nei recenti processi di criminalità organizzata di stampo mafioso 'ndranghetista.

Venendo ora ad esaminare come i giudici di merito hanno affrontato la questione della competenza territoriale in alcuni procedimenti per associazione di stampo mafioso di tipo 'ndrangheta celebrati negli ultimi anni, si rileva che quasi in tutti i procedimenti, ad eccezione de "La Svolta" sono state sollevate dalla difesa questioni di incompetenza territoriale, talvolta sostenendo l'unitarietà dell'organizzazione 'ndrangheta al fine del radicamento della competenza presso il Tribunale reggino, altre volte sostenendo l'autonomia della locale insistente in altre regioni rispetto alla "casa madre".

Emerge una chiara difficoltà nell'uso dei criteri – di cui si è detto in precedenza – per il radicamento della competenza territoriale e ciò si evince chiaramente nel processo *Infinito*, in cui la Procura della Repubblica di Milano – Direzione Distrettuale Antimafia aveva deciso di procedere nei confronti degli imputati per aver fatto parte dell'associazione di tipo 'ndranghetista denominata "La Lombardia", ossia una associazione autonoma di coordinamento delle *locali* site nella regione Lombardia, indipendentemente dalla partecipazione degli imputati stessi ad una singola *locale*. Questa associazione autonoma, si legge nel capo di imputazione, si era riunita più volte in diversi luoghi in provincia di Milano, Como e Varese.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Con provvedimento del Primo Presidente della Corte di Cassazione del 28 aprile 2015, è stata esclusa la ravvisabilità di un contrasto giurisprudenziale in merito alla c.d. mafia silente in ragione della convergenza delle decisioni in materia nell'affermazione del principio secondo cui «l'integrazione della fattispecie di tipo mafioso implica che un sodalizio criminale sia in grado di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una capacità di intimidazione non solo potenziale, ma attuale, effettiva ed obiettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano a contatto con i suoi componenti».

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Verifica da compiersi attraverso una «corretta valutazione delle evidenze probatorie secondo consolidate regole di inferenza logica», così Cass., Sez. II, 4 aprile 2017, n. 24851, in *C.e.d.* 270442, relativa al procedimento denominato *Maglio 3*.